



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione Specializzata in materia di impresa

R.G. n. 11513/25

Il Giudice

visto il ricorso per sequestro conservativo proposto da:

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE AL CASON srls, in persona del Curatore fall.,
rappresentato e difeso dall'avv. Sara Favaretto

-ricorrente

nei confronti di

MOND srl, in persona del legale rappresentante pt., rappresentato e difeso dall'avv.
Nicola Tella

-resistente

a scioglimento della riserva che precede ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

La Liquidazione Giudiziale Al Cason srls proponeva ricorso per sequestro conservativo ante causam nei confronti di Mond srl per aver concorso con altri soggetti nel compimento di un atto distrattivo, consistente nella fraudolenta sottrazione dell'azienda già in titolarità di Al Cason srls.

Esponeva all'uopo la Liquidatela che l'odierna fallita aveva iniziato ad esercitare, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l'attività di ristorazione e somministrazione bevande presso la sede di Venezia Zelarino, via Gatta n. 112, ove si trovava, sin dagli anni '80, il ristorante corrente sotto l'insegna Al Cason.

La società Al Cason srls aveva acquistato, in data 19 dicembre 2017, dalla società Al Cason srl in liquidazione l'azienda avente ad oggetto l'attività ristorativa esercitata negli immobili di via Gatta sotto l'insegna Al Cason.





Tale azienda era stata sottoposta a sequestro penale e poi a confisca a seguito della sentenza n. 82 del 2023 del Tribunale di Belluno, che aveva condannato Simone e Riccardo Foltran e Lucia Maguolo per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all'art. 11 D.lgs. 74/2000.

Secondo la sentenza del Tribunale di Belluno, i sig.ri Pallagrossi (socio e liquidatore di Al Cason srl), Stefano Ferrucci e Giorgio Lupo (rispettivamente socio unico e amministratore unico di Al Cason srls) sarebbero state mere teste di legno e la conduzione dell'azienda, anche dopo la formale cessione, sarebbe rimasta in capo alla famiglia Foltran.

Da dicembre 2019 GE.CA (attualmente Mond srl), in seguito divenuta proprietaria anche dell'immobile, aveva iniziato ad esercitare presso i locali di via Gatta attività ristorativa, apparentemente iniziando una nuova attività di ristorazione, mentre, in realtà, aveva continuato a gestire la medesima azienda già di proprietà di Al Cason srls.

GE.CA. aveva, da ultimo ceduto, in data 29.3.2023 ad un soggetto terzo denominato Osteria Al Cason, il ramo di azienda avente ad oggetto l'attività di ristorazione, corrente in Zelarino via Gatta n. 112.

La Liquidatela riteneva che i membri della famiglia Foltran (Riccardo e Simone Foltran e Lucia Maguolo), quali amministratori di fatto di Al Cason srl, avessero compiuto, di concerto con l'amministratore unico di Ge.Ca Silvano Minotto, una condotta distrattiva dell'azienda, in danno di Al Cason e dei suoi creditori.

Quantificava il danno in misura pari quantomeno ad € 299.317,00, corrispondente al valore attribuito all'azienda, nell'atto di cessione da Ge.Ca a Osteria Al Cason (€ 280.000 per l'avviamento ed € 19.317,00 per i beni strumentali, attrezzature e rimanenze).

Secondo parte ricorrente sussisteva anche il periculum in mora, tale da non consentire la previa instaurazione del contraddittorio, in quanto l'immobile ad uso ristorante e osteria di proprietà di Mond sito in Via Gatta n. 112 era stato posto in vendita unitamente all'azienda ristorativa – oggi appartenente a Nuova Al Cason – per un prezzo complessivo, per immobile e azienda, di € 750.000,00 (cfr. annuncio di vendita dell'immobile pubblicato sul sito di vendite online Idealista (doc. 35).





L'immobile costituisce giustappunto l'unico bene sul quale la Liquidazione può trovare soddisfazione del proprio credito e l'attitudine al compimento di atti distrattivi e il concreto pericolo che il bene esca dal patrimonio del resistente avrebbero consigliato l'emissione del decreto inaudita altera parte.

Con decreto inaudita altera parte di data 24.4.2025, veniva autorizzato, in favore della Liquidazione Giudiziale Al Cason srls, il sequestro conservativo dei beni mobili, immobili e crediti della resistente Mond srl sino all'importo di € 150.000= (importo comprensivo di spese ed interessi).

All'esito dell'instaurazione del contraddittorio si costituiva Mond srl.

Esponenza che non era intercorsa alcuna intesa fraudolenta tra il suo legale rappresentante e i sig.ri Foltran Maguolo.

Un tanto lo si evinceva dai rapporti tesi tra la famiglia Foltran e Ge.Ca, sfociati in veri e propri dissidi che avevano condotto la società resistente al licenziamento dei sig.ri Simone Foltran e Lucia Maguolo, impugnato giudizialmente da costoro con esito vittorioso; la vicenda dimostrava altresì che la famiglia Foltran non esercitava alcun potere decisionale nella direzione del locale o nella gestione della società; inoltre, Mond era stata raggirata, essendo stata indotta, confidando nella disponibilità dell'immobile in capo alla famiglia Foltran e nella validità ed efficacia del contratto di leasing da quest'ultima sottoscritto, a concludere un contratto di sublocazione con Immobiliare Foltran e versare i relativi canoni al sublocatore, che aveva artatamente taciuto la risoluzione giudiziale del contratto di leasing, risalente ancora al 2017.

Inoltre, a febbraio marzo 2022 la sig.ra Lucia Maguolo e Simone Foltran, approfittando del fatto di risiedere nell'immobile soprastante al ristorante, compivano atti emulativi e ritorsivi nei confronti della società resistente.

Deduceva parte resistente che, a dicembre 2019, non esisteva alcuna azienda dotata di un qualche valore e passibile di trasferimento, come comprovato dal fatto che Nuova Al Cason non aveva la piena e duratura disponibilità né dell'immobile ove veniva esercitata l'azienda, né degli arredi e dell'attrezzatura da cucina, che i sig.ri Foltran hanno sempre rivendicato come propri.

L'azienda era priva di avviamento già dal 2017; i bilanci della Vecchia Al Cason a far data dal 2014 si erano chiusi tutti in perdita e al 31.5.2017 tale società si trovava





in una situazione di sostanziale decozione; l'esposizione debitoria era tale da azzerare integralmente il valore dell'avviamento.

Con l'atto di cessione di azienda del 2017 posto in essere tra la Vecchia Al Cason e la Nuova Al Cason non era stata, in realtà, ceduta alcuna azienda attiva e tanto meno alcun effettivo avviamento aziendale.

Non era stato possibile reperire documentazione attestante l'andamento economico della Nuova Al Cason nel biennio 2017-2019, ma, essendo gestita dai medesimi soggetti di Vecchia Al Cason, verosimilmente l'azienda non aveva acquisito alcun avviamento.

La stessa Mond aveva chiuso il primo anno di esercizio in perdita.

In via subordinata, contestava il valore di € 300.000, arbitrariamente attribuito dalla procedura all'azienda ceduta a Mond ed evidenziava, per contro, che il Tribunale penale di Belluno aveva determinato il valore dell'azienda distratta in € 20.000, facendo riferimento all'atto di cessione stipulato nel 2017 tra Vecchia e Nuova Al Cason.

In punto periculum in mora, evidenziava che l'annuncio di vendita sul sito di vendite on line www.idealista.it non era stato pubblicato su iniziativa della società, tanto che, appena ricevuta la notifica del ricorso, la società resistente ha fatto prontamente rimuovere la comunicazione, che era frutto di un equivoco intercorso tra il legale rappresentante di Osteria Al Cason e la titolare dell'agenzia immobiliare.

In ogni caso, deduceva che l'immobile è gravato da ipoteca volontaria di € 700.000 iscritta a favore di Banca della Marca, a garanzia di un mutuo fondiario quindicennale contratto dalla società nel 2022, sicché è improbabile che l'immobile venga venduto prima dell'estinzione del debito.

Concludeva per il rigetto del ricorso.

Il decreto inaudita altera parte è meritevole di conferma per i motivi che si espongono.

Fin dagli anni Ottanta presso la sede di Zelarino, via Gatta n. 112, è stata esercitata attività di ristorazione e somministrazione bevande, sotto l'insegna "Al Cason".

L'attività è stata storicamente gestita dalla famiglia Foltran.





I sig.ri Simone e Riccardo Foltran e la loro madre Lucia Maguolo erano soci di Al Cason srl fino a settembre 2017, allorché hanno ceduto le loro quote sociali; a dicembre 2017 Al Cason srl ha ceduto l'azienda a Al Cason srls, costituita in data 28 luglio 2017.

Socio unico e A.U. di Al Cason srls fino a dicembre 2017 è stato Stefano Ferrucci, poi sostituito nella carica gestoria da Giorgio Lupo; costoro sarebbero stati dei meri prestanome dei Sig. Foltran e Maguolo (così nella sentenza del Tribunale di Belluno n. 82 del 2023, che vedeva imputati del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ex art. 11 D.lgs 74 del 2000 i sig.ri Foltran e Maguolo).

È sufficiente accennare che, in difetto di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, la sentenza penale de qua, ritualmente acquisita e sottoposta al contraddittorio e quindi al vaglio critico di parte resistente, integra una prova cd. atipica che può essere sottoposta all'apprezzamento del giudice e contribuire al suo convincimento.

Essa offre sufficienti elementi di giudizio per ritenere che l'azienda, anche una volta ceduta Alla Nuova Al Cason srls, avesse continuato ad essere gestita dalla famiglia Foltran.

Del resto, non sono state raccolte, nel presente giudizio cautelare dotato di carattere sommario, contrarie risultanze istruttorie che ne scalfiscano il valore probatorio.

Risulta, inoltre, che in data 29 marzo 2023, il ramo di azienda di proprietà di Ge.Ca. (ora Mond) esercente l'attività di ristorazione, corrente in Venezia, frazione Mestre, via Gatta 112, esercitata in virtù della SCIA n. 0351406 del 19.12.2019) sia stata ceduta ad Osteria Al Cason srl.

Sostiene la Curatela che, nel dicembre 2019, l'azienda già in titolarità della società fallita Al Cason srls, ancora nella titolarità sostanziale della famiglia Foltran (che l'aveva, a sua volta, acquistata in data 19 dicembre 2017 da Al Cason srl) sia stata acquistata dall'odierna resistente Mond (allora denominata GE.C.A.) di intesa con i sig.ri Foltran, senza formalizzazione contrattuale della cessione e senza il pagamento di alcun corrispettivo.

Corroborano gli assunti della ricorrente le seguenti circostanze:





- la società Ge.Ca è stata costituita in data 2 dicembre 2019 (visura sub doc. 8 fasc. ricorrente);

- con dichiarazione S.U.A.P. del 19 dicembre 2019 (doc. 23 fasc. ricorrente), Ge.Ca ha dichiarato di esercitare presso gli immobili di Zelarino, via Gatta n. 112 “nuova attività di ristorazione”; è evidente che l’indicazione contenuta nella S.U.A.P. dell’inizio di nuova attività di ristorazione era volta a creare l’apparenza di un’azienda diversa da quella in titolarità di Al Cason, sottoposta ad aprile 2019 a sequestro preventivo e a rischio confisca;

-i lavoratori già alle dipendenze di Al Cason srls sono stati assunti da Ge.Ca e hanno prestato la propria attività lavorativa senza soluzione di continuità (docc. 12-14 fasc. ricorrente);

-l’azienda è stata esercitata sotto la medesima insegna e con l’utilizzo delle medesime strutture, arredi e beni strumentali (cfr. documenti fotografici tratti da Facebook del 2019 e del 2020 prodotti sub docc. 17 e 18, nonché doc. 5 fasc. ricorrente);

- in data 31.12.2019 Ge.Ca e la società Immobiliare Foltran srl (anch’essa riconducibile alla famiglia Foltran) che deteneva gli immobili in forza del contratto di leasing concluso con Claris Leasing srl, hanno stipulato contratto di sublocazione; successivamente, in data 3.8.2022, Ge.ca ha acquistato l’immobile da Claris Leasing srl. Nella compravendita del 2022, Ge.Ca, all’art. 5, ribadisce che occupava l’immobile fin dal 31 dicembre 2019.

Da tali indizi gravi, precisi e concordanti si ricava che il trasferimento dell’azienda, non formalizzato, sia stato concertato dai sig.ri Foltran e Maguolo e dal sig. Silvano Minotto, legale rappresentante di Ge.Ca, con l’evidente intendimento di operare una "criptocessione", allo scopo di eludere le disposizioni di legge inderogabili dettate nell’interesse dei creditori ex art. 2560 cc.

Gli argomenti spesi dalla resistente per confutare la ricostruzione fattuale contenuta in ricorso non sono persuasivi in quanto:

- gli asseriti screzi tra componenti della famiglia Foltran e Ge.Ca sono successivi rispetto al momento in cui si è consumato l’illecito, ad effetto istantaneo e come tali irrilevanti rispetto alla affermata sussistenza nel dicembre 2019 di un’intesa criminosa tra le parti;





- la resistente da dicembre 2019 e fino alla compravendita del 2022, ha sempre avuto la disponibilità dei locali adibiti a ristorante;

- la resistente non solo non ha provato che la quasi totalità degli arredi e macchinari presenti nei locali erano di proprietà dei sig.ri Foltran in quanto acquistati da Gianfranco Foltran (marito della sig.ra Maguolo e padre dei sig.ri Riccardo e Simone Foltran) e che le sarebbero stati concessi in comodato d'uso, ma si tratta di circostanze contraddette dai contratti di cessione di azienda sia del 19.12.2017, sia del 29 marzo 2023; anche quest'ultimo contratto stipulato tra Ge.Ca e Osteria Al Cason era comprensivo di arredi e strumentazioni, che pure la resistente non ha dimostrato di aver acquistato. Inoltre, la comunicazione del sig. Foltran del 2022 di cui al doc. 30 fasc. resistente non contempla alcuna attrezzatura strumentale di cucina che doveva essere presente per esercitare l'attività ristorativa. I docc. 31 e 32 confermano che quei beni erano destinati all'esercizio dell'attività ristorativa.

La Corte di Cassazione ha più volte affrontato il fenomeno della cessione di azienda occulta, individuandone gli indici presuntivi.

Occorre premettere che per cessione d'azienda, ai sensi dell'art. 2555 cc, deve intendersi una cessione di beni strumentali idonei, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all'esercizio d'impresa (Corte di Cass. nn. 897 del 2002, n. 24913 del 2008, n. 9163 del 2010 e 9575 del 2016).

In particolare, per cessione di azienda deve intendersi il trasferimento di un'entità economica organizzata in maniera stabile, la quale, in occasione del trasferimento, conserva la sua identità e consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo, sia pure con la successiva integrazione del cessionario. Al fine di un simile accertamento, occorre la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa, consistenti nell'eventuale trasferimento di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell'avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, nell'eventuale trasferimento della clientela, nonché del grado di analogia tra le attività esercitate prima o dopo la cessione (Cassazione civ. sent. n. 21481 del 2009).

Nel caso di specie, i beni strumentali ceduti da Nuova Al Cason a Geca (arredi, strumentazioni, lavoratori) erano indubbiamente idonei, nel loro complesso e nella





loro interdipendenza, all'esercizio di un'attività d'impresa ristorativa, come ammesso dallo stesso resistente, tanto che Ge.ca è stata in grado di organizzare il veglione del 31 dicembre 2019 e di esercitare l'attività ristorativa nel 2020.

In ordine all'avviamento, la perdita che si riscontra nei bilanci della vecchia Al Cason non esclude la presenza di avviamento

L'avviamento va, infatti, inteso come capacità dell'azienda di produrre reddito in relazione alla sua specifica posizione di mercato, ma, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, non va inteso come capacità di produzione di un risultato positivo di esercizio. La stessa S.C. ha escluso che l'avviamento sia direttamente e risolutivamente collegato all'esistenza di un utile di esercizio, ma ha invece evidenziato che il dato rilevante è quello dei ricavi ottenuti dall'azienda (Cass. civ. 14336 del 2011).

I ricavi ammontavano ad oltre € 900.000 per ciascun esercizio della Vecchia Al Cason; il primo bilancio della resistente è del 2020, in periodo Covid e ammontava ad € 600.000, pertanto, in linea con i precedenti esercizi, al netto del periodo di chiusura imposto per legge; evidentemente i ricavi erano frutto di una clientela consolidata, legata alla persona del Foltran.

La stessa parte resistente rammenta che solo nel marzo 2021, il socio unico, d'intesa con il dott. Minotto, decideva di affidare la completa gestione del locale al sig. Egidio Bertaggia.

Fino a quella data il ristorante era stato gestito, in continuità con il passato, dalla famiglia Foltran, con i medesimi dipendenti ed attrezzature, come si ricava anche dalle dichiarazioni scritte rese dagli stessi dipendenti.

Il trasferimento d'azienda è configurabile, indipendentemente dal meccanismo giuridico utilizzato, quando si ha la sostituzione del titolare della struttura operativa rimasta, in tutto in parte, inalterata, se il cessionario dispone di una struttura aziendale preesistente, idonea a proseguire l'attività imprenditoriale.

In conclusione, Ge.ca risponde dell'illecito ascritto al suo amministratore in solido con gli amministratori di fatto e di diritto di Al Cason srls, avendo beneficiato del trasferimento senza corrispettivo dell'azienda di titolarità della fallita, esercitato senza alcun corrispettivo l'attività ristorativa ed avendo, infine, incamerato il prezzo della vendita dell'azienda a terzi.





Il danno è pari al valore effettivo di mercato dell'azienda oggetto di trasferimento, ancorchè non formalizzato, alla data di dicembre 2019 e deve essere determinato in misura equitativa in quanto:

- non risulta come è stato determinato il prezzo di cessione, pari ad € 20.000,00 dell'azienda da Al Cason a Al Cason srls nel 2017;
- non può essere considerato il solo attivo in relazione alla vendita dell'azienda intervenuta nel 2023, come pretenderebbe il Fallimento, in quanto nella cessione del 2019 tutto il passivo sarebbe rimasto in capo alla società poi fallita ed oggetto di trasferimento sarebbe stato solo l'attivo; tale deduzione, pur teoricamente condivisibile, non tiene conto che, quantomeno da marzo 2021 e sino al 2023, l'azienda è stata gestita da un imprenditore del tutto autonomo dalla famiglia Foltran, e con l'utilizzo nel tempo di fattori produttivi diversi da quelli disponibili nel 2019 (dai docc. 16 e 17 fasc. resistente, sentenze del giudice del lavoro del Tribunale di Venezia si evince, infatti, che era intervenuto un ricambio della forza lavoro assunta nel ristorante);
- il danno può essere quantificato, in via meramente equitativa, in una misura pari al prezzo di vendita dell'azienda tra Al Cason e Osteria Al Cason, ossia ad € 172.973, prudenzialmente ridotto all'importo di € 150.000, già comprensivo delle spese legali, della rivalutazione e degli interessi.

La messa in vendita dell'immobile di proprietà di Ge.ca (ora Mond srl), che costituisce l'unico cespite sul quale la Liquidatela può soddisfare le proprie ragioni, vale ad integrare il periculum in mora, ancorché l'annuncio di vendita sia stato tempestivamente rimosso dopo la notifica del ricorso e del decreto inaudita altera parte.

Non convince la giustificazione addotta da parte resistente circa l'equivoco intercorso tra il sig. Egidio Bertaggia e la titolare dell'azienda immobiliare e la volontà di effettuare una mera indagine di mercato per verificare se vi erano soggetti interessati all'acquisto della sola azienda-ristorante, e con disponibilità del titolare dell'azienda ristorativa a mettere in contatto il potenziale acquirente con i proprietari dell'immobile.

Il periculum risulta altresì acuito, in quanto il ristorante da alcuni mesi è chiuso e Mond, a sua volta, è inattiva. I ricavi di Mond discendevano dal prezzo di cessione dell'azienda a Osteria Al Cason, che è stato rateizzato con pagamenti previsti fino al





2027; tuttavia, avendo Osteria Al Cason cessato l'attività, nulla è più in grado di corrispondere a Mond; sussiste, pertanto, quantomeno il rischio che quest'ultima non sia in grado di far fronte al mutuo e che la Banca possa agire esecutivamente, in forza di ipoteca iscritta a garanzia del proprio mutuo.

Inoltre, patrimonio netto di Mond risultava già negativo negli esercizi 2022 e 2023 (docc. 38 e 39 fasc. ricorrente), e il bilancio 2024 non è stato ancora depositato.

Infine, essendo ascritto l'illecito a più soggetti, costoro sono litisconsorti facoltativi rispetto all'azione di responsabilità prospettata dal Fallimento, che discrezionalmente può decidere se agire nei confronti di uno o di tutti i coobbligati in solido, senza che insorga l'esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, in considerazione dell'autonomia e scindibilità dei rapporti con ciascuno dei coobbligati in solido.

Ne discende che anche la capienza del patrimonio va valutata singolarmente con riferimento ad ogni coobbligato in solido.

In conclusione, viene concesso il sequestro conservativo sino a concorrenza dell'importo di € 150.000,00, comprensivo di capitale, spese ed interessi.

Spese al merito.

P. Q. M.

visto l'art. 671 c.p.c.

- conferma il decreto inaudita altera parte di data 24.4.2025;
- spese al merito.

Si comunichi.

Venezia, lì 7.7.2025

Il Giudice
dott.ssa Chiara Campagner

